



COMUNE DI ZOLA PREDOSA

PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE
E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
DI TELEFONIA MOBILE**

Gruppo redazionale
Anna Maria Tudisco
Simonetta Bernardi
Milena Mazzoni
Micaela Deriu

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.....3

CAPO I - DEFINIZIONI.....	3
<i>ART. 1- oggetto, finalità e obiettivi del Regolamento</i>	3
<i>ART. 2- ambito di applicazione</i>	3
<i>ART. 3- definizioni</i>	4
CAPO II - PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE.....	6
<i>ART. 4- divieti e prescrizioni di localizzazione</i>	6
<i>ART. 5- criteri di localizzazione</i>	7
<i>ART. 6- criteri e prescrizioni per la salvaguardia dei valori percettivi, estetici ed ambientali</i>	8
<i>ART. 7- aree tecnologiche</i>	10
<i>ART. 8- catasto informatizzato degli impianti</i>	10
<i>ART. 9- gruppo tecnico di valutazione (gtv)</i>	10
<i>ART. 10-piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile</i>	11
CAPO III - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI.....	13
<i>ART. 11-programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile</i>	13
<i>ART. 12-autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti per la telefonia mobile</i> 14	
<i>ART. 13-istruttoria, pubblicità e partecipazione</i>	16
<i>ART. 14-divieto di installazione in aree non previste dal piano</i>	17
<i>ART. 15-autorizzazione di singole installazioni richieste al di fuori dalla programmazione</i> 17	
<i>ART. 16-interventi soggetti ad autorizzazione avente valenza di permesso di costruire</i>	18
<i>ART. 17-interventi soggetti a d.i.a. e a comunicazione semplificata</i>	18
<i>ART. 18-spese di istruttoria</i>	19
<i>ART. 19-impianti di altri enti pubblici</i>	19
<i>ART. 20-realizzazione dei lavori</i>	19
<i>ART. 21-attivazione dell'impianto</i>	20
<i>ART. 22-impianti mobili e/o provvisori di telefonia mobile</i>	20
CAPO IV - RIASSETTO IMPIANTI ESISTENTI E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI.....	21
<i>ART. 23-progetti di riassetto e risanamento degli impianti esistenti</i>	21
<i>ART. 24-migliori tecnologie disponibili</i>	22
CAPO V - CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA	22
<i>ART. 25-partecipazione ed informazione</i>	22
<i>ART. 26-vigilanza e controlli</i>	22
<i>ART. 27-monitoraggio ed utilizzo dei proventi derivanti dall'affitto delle aree pubbliche</i> ..	23
<i>ART. 28-pubblicazione dei dati e rapporto annuale</i>	23
<i>ART. 29-educazione ambientale</i>	24
CAPO VI - SANZIONI.....	24
<i>ART. 30-sanzioni</i>	24
CAPO VII -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	25
<i>ART. 31-norme generali</i>	25
<i>ART. 32-norme transitorie</i>	25
<i>ART. 33-accordo con i gestori</i>	25
<i>ART. 34-entrata in vigore</i>	25

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Capo I - DEFINIZIONI

ART. 1- OGGETTO, FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana" e della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".
2. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, minimizzare i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano degli impianti ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
 - disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 3;
 - stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art.10 della L.R. 30/2000;
 - garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante la razionalizzazione della distribuzione degli impianti e/o il loro accorpamento su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni (*cositing*);
 - a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.3 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici (si veda anche art. 24);
 - conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
 - dettare norme per l'esecuzione dei controlli sull'intensità dei campi elettromagnetici prodotti dalle stazioni radiobase, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.
 - permettere la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e l'attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte, anche mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni, progetti educativi ecc.

ART. 2- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Zola Predosa.

2. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 1 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

ART. 3- DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a. Impianto di telecomunicazione per la telefonia mobile

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 e 30000 MHz, nonché dai relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno, necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile sono da ritenersi opere di urbanizzazione primaria, così come stabilito dall'art. 86, comma 3 del D.lgs. 259/2003.

Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili.

- b. Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici

Si intendono i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, connessi al funzionamento degli impianti di cui al precedente punto a., così come determinati dagli artt. 3 e 4 del D.M. 381/1998, ai fini della tutela della salute umana.

- c. Sito puntuale di localizzazione di un impianto

Si tratta della specifica ubicazione proposta per un apparato di cui alla lett. a. del presente comma, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico.

- d. Area di ricerca

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 mt all'interno del quale un gestore si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.

- e. Riconfigurazione di un impianto esistente

Si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo all'emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 e 38000 MHz, ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

- f. Riassetto e risanamento di un impianto esistente

Per interventi di risanamento e bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo e del presente Regolamento, ove superati;
- la compatibilizzazione dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che dell'ambiente extraurbano;

- la minimizzazione o l'ulteriore riduzione – al di sotto dei valori di soglia prescritti e/o consentiti – dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico dei ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili.

g. Catasto degli impianti esistenti

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 30/2000, si intende per catasto degli impianti esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati sul territorio comunale – e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale, ove apprezzabili strumentalmente, - corredato dei dati, delle informazioni e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche degli stessi, ai fini di una esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

h. Programma Annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile

Si intende per Programma Annuale l'insieme delle proposte relative alla installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che ciascuno dei gestori dei servizi sottopone all'Amministrazione Comunale entro il 30 settembre di ogni anno.

i. Piano Annuale

Si tratta dell'Atto conclusivo relativo alla previsione di installazioni per la telefonia mobile riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai Gestori attraverso il Programma Annuale, riferite a singole installazioni, e delle controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 30/2000.

j. Piano comunale per l'installazione di impianti per la telefonia mobile

Piano elaborato dall'Amministrazione Comunale, soggetto a revisione periodica di cadenza biennale, propedeutico e prescrittivo alla presentazione del Programma Annuale, finalizzato alla razionalizzazione del processo di evoluzione e sviluppo degli impianti per la telefonia mobile, nell'ambito del proprio territorio. Il Piano individua le aree, di norma di proprietà dell'Amministrazione Comunale, idonee ad ospitare impianti per la telefonia mobile, previa verifica della loro compatibilità urbanistica e ambientale e tali da perseguire i seguenti obiettivi:

- tutela della salute dei cittadini assicurando loro la massima protezione dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici;
- tutela dell'ambiente e del paesaggio rispetto al quale le previsioni di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile devono conformarsi a criteri di sostenibilità, anche sotto il profilo del corretto inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico;
- garanzia delle esigenze di copertura dei gestori;
- rispetto dei "ricettori sensibili", delle relative aree di pertinenza e delle fasce territoriali come definite ai successivi punti;

k. Ricettori sensibili

Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della L.R. 30/2000, sono da considerarsi ricettori sensibili le seguenti aree già realizzate e/o a ciò destinate dal vigente PRG:

k1) le attrezzature sanitarie e relative aree di pertinenza (si intendono quelle ove è prevista la degenza, e cioè a titolo esemplificativo: ospedali, case di cura, poliambulatorii, ecc.);

k2) le attrezzature assistenziali e relative aree di pertinenza (a titolo esemplificativo: centri diurni per anziani e per disabili, case protette e di ricovero, ecc.);

k3) le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza;

k4) gli edifici di valore storico architettonico e monumentale e relative aree di pertinenza, vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004;

k5) le zone di parco classificate A e le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 11/88.

l. Aree di pertinenza dei ricettori sensibili

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alle lett. da k1) a k4) si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopracitate attrezzature. Nel caso di aree a verde attrezzato liberamente aperte al pubblico annesse a strutture socio-assistenziali, sanitarie, ad edifici di valore storico o complessi scolastici, la nozione di area pertinenziale si estende a tali spazi.

Per le aree di pertinenza degli edifici vincolati di cui alla lettera k4 ,si intendono le aree costituenti pertinenze degli edifici, vincolate ai sensi dell' artt. 10 del D.Lgs. 42/2004;

Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio.

m. Fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili

Per zona in prossimità – o in adiacenza – di ricettori sensibili, di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 30/2000, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile, o alla relativa area di pertinenza qualora esista, di profondità pari a 300 mt.

n. Zone sottoposte a limitazioni localizzative per esigenze di tutela della salute

Si intendono le seguenti aree:

- attrezzature collettive e relative aree di pertinenza;
- attrezzature sportive e relative aree di pertinenza;
- parchi urbani ed extraurbani;
- edifici in cui è prevista la presenza prolungata di persone oltre le 4 ore giornaliere.

o. Zone sottoposte a limitazioni localizzative per esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio

Si intendono le seguenti aree:

- zone di tutela boschiva, così come individuate dal PRG vigente e/o ai sensi degli artt. 142 e seguenti del D.Lgs 42/2004;
- zone di tutela fluviale così come individuate dal PRG vigente e/o ai sensi degli artt. 142 e seguenti del D.Lgs 42/2004;
- zone di tutela naturalistica così come individuate dal PRG vigente e/o ai sensi degli artt. 136 e seguenti del D.Lgs 42/2004;
- aree vincolate ai sensi degli artt. 45 del D.Lgs 42/2004;
- nuclei storico testimoniali, così come individuati dal PRG vigente;

p. Fasce territoriali in prossimità di zone sottoposte a particolari limitazioni localizzative

Per zona in prossimità – o in adiacenza – di zone sottoposte a particolari limitazioni localizzative si intende una fascia territoriale esterna alle zone di cui alle precedenti lettere n. ed o. del presente articolo, di spessore pari a 300 mt.

Capo II - PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE

ART. 4- DIVIETI E PRESCRIZIONI DI LOCALIZZAZIONE

1. E' vietata l'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile nei ricettori sensibili e nelle rispettive aree di pertinenza, di cui all'art. 3, lettere k. ed l. del presente Regolamento.
2. Nelle fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili di cui all'art. 3 lettera m. del presente Regolamento l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile dovrà avvenire perseguendo l'obiettivo di minimizzazione ritenuto idoneo per valori di di 3 V/mnon prescrittivi, per quanto attiene alle emissioni elettromagnetiche, valutato ai recettori, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2 della L.R. 30/2000.
3. Nelle zone sottoposte a particolari prescrizioni localizzative per esigenza di tutela della salute, di cui all'art. 3, lettera n. del presente Regolamento l'installazione di nuovi impianti di telefonia

mobile dovrà avvenire perseguendo l'obiettivo di minimizzazione ritenuto idoneo per valori di di 3 V/m, con valore non prescrittivo, per quanto attiene alle emissioni elettromagnetiche, valutato ai recettori.

4. Nelle zone sottoposte a particolari prescrizioni localizzative per esigenza di tutela dell'ambiente e del paesaggio, di cui all'art. 3, lettera o. del presente Regolamento assumono carattere prescrittivo i criteri di localizzazione di cui ai successivi artt. 5 e 6 del presente Regolamento, fatto salvo l'ottenimento di pareri e Nulla Osta previsti per legge.
5. In tutte le altre zone in cui è consentita ai sensi del presente Regolamento l'installazione di impianti per la telefonia mobile, non potranno essere superati i limiti di esposizione come definiti alla lettera b. del precedente art. 3, ed in ogni caso dovranno essere perseguite soluzioni che minimizzino l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (si veda anche il successivo art. 24
6. preferibilmente di dovrà evitare l'installazione di nuovi impianti ad una distanza inferiore a 400 mt. da impianti esistenti o già autorizzati; a tale scopo dovranno essere perseguite soluzioni di coubicazione.
7. Nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, gli impianti sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55 e 626/94 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23.05.1992 n° 314 (telefonia), legge 818/84 (prevenzione incendi), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche), Legge 22 febbraio 2001, n° 36 e L.R. n° 30 del 2000 e relative direttive applicative, L. 447/95.
8. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.
9. Tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensione A4 indicante i seguenti dati:
 - data di installazione dell'impianto;
 - nome del gestore proprietario dell'impianto;
 - tipo di impianto (GSM, UMTS, ponte radio, ecc.);
 - frequenze utilizzate;
 - potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt e il totale dei Watt;
 - altezza da centro dell'antenna in metri.

ART. 5- CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

1. Al fine di disporre della opportuna capacità negoziale con i Gestori per governare la razionale localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare, ed esercitare efficacemente la funzione di vigilanza e controllo dei livelli di campo elettromagnetico da questi generato, gli stessi devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale, valutando prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico, ai fini della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico – ambientale, ai fini della riduzione dell'impatto visivo; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, perseguendo i criteri localizzativi di cui al presente articolo e al successivo art. 6.

2. I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, con valore di indirizzo non prescrittivi, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 4 del presente Regolamento, sono i seguenti:
 - zone per attrezzature tecnologiche;
 - aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - aree industriali e/o artigianali e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - aree cimiteriali e pali di illuminazione degli impianti sportivi;
 - nel territorio extraurbano andranno preferibilmente evitate localizzazioni in prossimità di alberature tutelate ;
 - nel territorio extraurbano la previsione di impianti fissi nelle zone agricole normali deve essere operata assegnando comunque priorità ad ubicazioni in prossimità di altri impianti tecnologici, zone produttive, centri di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli, cantine ed altre attività produttive, corridoi infrastrutturali – con esclusione degli eventuali assi prospettici di valore storico testimoniale - costituenti soluzione di continuità nel paesaggio agrario.
 - altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi fermo restando quanto prescritto dall'art. 4 del presente Regolamento comunale.
3. Nelle aree elencate al precedente comma 1 del presente articolo, dovrà essere perseguito l'alloggiamento degli impianti emittenti su strutture esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, serbatoi acquedottistici, cabine elettriche ecc.) prevedendo a carico dei Gestori le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione.
4. L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi da quelli indicati ai commi 1., 2. e 3. del presente articolo, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo punto del comma 2, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'esame del Gruppo Tecnico di Valutazione e all'approvazione del Piano Comunale delle installazioni da parte del Consiglio Comunale.
5. In caso di installazioni su proprietà comunale l'autorizzazione è subordinata:
 - se trattasi di aree ed edifici appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile, al rilascio di concessione amministrativa, con allegato disciplinare, nel quale saranno fissati tutti i patti e le condizioni ritenuti idonei dall'Amministrazione comunale;
 - se trattasi di aree ed edifici appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, alla stipula di contratto di locazione, contenente tutti i patti e le condizioni ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale.
6. Al fine di ridurre l'impatto visivo, di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi nonché di facilitare le operazioni di controllo è privilegiato l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate .
7. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

ART. 6- CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI PERCETTIVI, ESTETICI ED AMBIENTALI

1. L'inserimento di nuovi impianti di telefonia mobile, fatto salvo l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione, dovrà inoltre rispondere ai seguenti criteri generali:

Territorio Urbanizzato

2. Nel territorio urbanizzato dovrà essere perseguita una progettazione integrata con il contesto urbanistico di riferimento.
3. Sono ammessi nel T.U. soluzioni a palo, da progettare come elementi di arredo urbano.
4. Gli interventi dovranno essere attuati minimizzando l'alterazione dello skyline ed evitando comunque collocazioni di cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergano più punti di vista, o disposte secondo allineamenti o cannocchiali prospettici caratterizzati dalla presenza di elementi qualificanti del paesaggio urbano.

Territorio extraurbano

5. Salvaguardia di tratti costituenti cannocchiali prospettici, di corridoi con percezione lunga (rettilinei di strade storiche ecc.) e di spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici del paesaggio agrario locale.
6. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali, integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare una adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate.
7. Dovrà comunque essere salvaguardata la corte agricola, qualora individuata come soggetta a particolari condizioni di tutela dal PRG vigente o adottato (nuclei storico testimoniali).
8. Nella previsione di nuove installazioni in aree anche indirettamente interessate dalla presenza di edifici vincolati, come individuati all'art. 3, lettere k4) del presente Regolamento, i valori percettivi da salvaguardare sono quelli degli edifici e del loro contesto (aree cortilive, spazi aperti adiacenti, viali di accesso, aree verdi di pertinenza, ecc.), assumendo come punti di vista le strade e gli edifici limitrofi, in considerazione della maggiore apertura delle visuali propria del contesto extraurbano.

Criteri, prescrizioni e divieti comuni ai territori urbani ed extraurbani

9. Deve essere perseguito per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che alle apparecchiature a terra (shelters) – il massimo livello di compatibilità e armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, studiando caso per caso, in fase progettuale, forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione, per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la migliore tecnologia disponibile.
10. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, salvo esigenze di sicurezza militari e/o civili.
11. Per i nuovi impianti è vietato l'utilizzo del supporto con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci destinati ad altre funzioni.
12. Nelle installazioni su palo è vietato corredare le eventuali scale di accesso fisse dei dispositivi salvavita a gabbia, risultando comunque da privilegiare le soluzioni che prevedano l'accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforma su elevatore, o altri sistemi idonei.

13. Il rispetto dei criteri di cui al presente articolo è valutato su parere obbligatorio della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (COAP).

ART. 7- AREE TECNOLOGICHE

1. Gli strumenti urbanistici possono individuare, tra le aree destinate ad opere di urbanizzazione, aree tecnologiche idonee ad ospitare impianti di telefonia mobile.
2. Tale destinazione deve essere prevista in particolare per i comparti di espansione che, per consistenza e/o ubicazione fanno presumere l'insorgenza di una esigenza di copertura del servizio da parte dei gestori di telefonia mobile.
3. Il GTV di cui al successivo art. 9, nel caso valuti opportuna tale necessità, stabilisce idonee prescrizioni e indicazioni, in sede di progettazione dei piani urbanistici attuativi, per l'inserimento delle aree tecnologiche, tali da perseguire la migliore soluzione localizzativa possibile, in relazione agli obiettivi e ai criteri localizzativi del presente Regolamento.
4. Nei casi di cui al precedente comma, l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi sarà subordinata ad una valutazione di sostenibilità rispetto all'esposizione ai campi elettromagnetici.

ART. 8- CATASTO INFORMATIZZATO DEGLI IMPIANTI

1. L'U.O. Attività produttive cura la realizzazione e l'aggiornamento del Catasto degli impianti esistenti, come definito alla lettera g. del precedente art. 3. La relativa mappa viene gestita su cartografia informatizzata georeferenziata.
2. Per ogni impianto esistente viene predisposto un fascicolo ed elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Il fascicolo conterrà, oltre alla scheda, tutti i documenti relativi al rilascio dell'autorizzazione, compresi i pareri ARPA ed AUSL, ed i controlli effettuati.

ART. 9- GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE (GTV)

1. E' istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), con funzione istruttoria, propositiva e consultiva e con parere obbligatorio (espresso a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti), al quale vengono attribuite le seguenti funzioni:
 - verificare l'attuazione del presente Regolamento, proponendo aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
 - elaborare il Piano comunale di installazione degli impianti di telefonia mobile ed i suoi aggiornamenti biennali, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli Uffici interni all'Ente, della consulenza di esperti in pianificazione di impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a. del presente regolamento e richiedendo la partecipazione di ARPA e AUSL per l'espressione dei pareri tecnici;
 - valutare i Programmi annuali delle installazioni fisse di telefonia mobile presentati dai gestori, in relazione a tutti gli aspetti interessati, secondo le modalità previste al successivo art. 11.
 - monitorare e valutare gli effetti che l'attuazione del Piano comunale può avere sull'ambiente.
2. Il Gruppo Tecnico di Valutazione è composto da:
 - il Dirigente dell'Area 3 - Pianificazione, Controllo e Gestione del territorio, o suo delegato;
 - i responsabili delle U.O. Pianificazione, Ambiente, Attività Produttive, Edilizia Privata o loro delegati;
 - un rappresentante della consulta ambientale.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il GTV si può avvalere della consulenza di esperti.

4. La composizione del Gruppo Tecnico di Valutazione può essere modificata o integrata, mediante apposito atto di Giunta Comunale, in relazione alle esigenze tecniche ed istruttorie che dovessero eventualmente emergere.

ART. 10- PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. Il Piano, redatto per la prima volta nel 2006, ha valore solo per l'anno successivo alla sua redazione (2007), mentre le successive revisioni hanno valore per ogni biennio seguente alla loro approvazione (e quindi 2008-2009 per il Piano rivisto nel 2007, 2010-2011 per il Piano rivisto nel 2009, e così di seguito), salvo eccezionali e motivate necessità dell'amministrazione Comunale di anticipare o posticipare i tempi suddetti.
2. A partire dal 2007, entro il 30 aprile di ogni anno di revisione del Piano, i Gestori delle reti di telefonia mobile interessati, su sollecitazione dell'Unità Operativa Attività Produttive presentano le proposte di installazioni difformi dal Piano in corso di validità e il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nei due anni successivi.
3. Il programma di sviluppo della rete presentato dai gestori deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - b. cartografia in scala 1/5000 su base CTR e in formato digitale vettoriale (shape file) con l'indicazione degli impianti esistenti sul territorio comunale;
 - c. cartografia in scala 1/5000 su base CTR e in formato digitale vettoriale (shape file) con l'indicazione delle aree di ricerca e degli eventuali siti puntuali di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di riconfigurazione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nel biennio successivo; le aree di ricerca e i siti puntuali dovranno essere distinti in:
 - aree e/o siti rientranti tra quelli già previsti nel Piano in corso di validità;
 - aree e/o siti non rientranti tra quelli già previsti nel Piano in corso di validità, adottando per questi ultimi i criteri localizzativi descritti ai precedenti artt. 5 e 6.Nelle aree di ricerca il Gestore può suggerire, nel rispetto dei criteri definiti ai precedenti artt. 4, 5, 6, una o più proposte alternative di ubicazione, al fine di orientare le scelte di programmazione.
 - d. relazione tecnica che illustri sinteticamente i dati statistici di traffico storici e i dati di previsione di traffico, aspetti tecnologici e di mercato che giustificano i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni difformi da quelle previste nel Piano in corso di validità, anche con riferimento ai criteri localizzativi descritti ai precedenti artt. 5 e 6, e tenendo conto delle possibili alternative tecnologiche e localizzative, in relazione all'esigenza di assicurare le finalità di cui all'art. 1 e all'art. 3, lettera j.), del presente Regolamento. La relazione dovrà inoltre contenere le seguenti indicazioni:
 - Tipologia dell'impianto da realizzare (stazione radio base, microcelle, relativi sistemi di trasmissione);
 - Potenza prevista dell'impianto;
 - caratteristiche del sito puntuale se proposto (palo, edificio, condivisione con altri impianti, previsto orientamento dei settori, etc.);
 - eventuale altezza del centro elettrico dell'antenna necessaria a garantire il servizio;
 - eventuale indicazione della zona caratterizzata da servizio insufficiente, sia in ambiente indoor che in ambiente outdoor;
 - Disponibilità di stazioni gestite da altri gestori, che presentino attitudine al co siting, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 8;

Eventuali diverse indicazioni rispetto alla cartografia tecnica comunale, con particolare riferimento a ubicazione degli impianti, ubicazione dei ricettori sensibili e delle aree di pertinenza, altezza degli edifici.

4. I gestori devono indicare espressamente e motivatamente, all'atto della presentazione dei programmi di sviluppo di cui al presente articolo, quali siano i dati sensibili della documentazione tecnica che non possono essere divulgati, così come consentito dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale, di cui al D.Lgs. n° 39/1997.
5. Entro 30 giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile dell'Unità Operativa Attività Produttive, convoca il Gruppo Tecnico di Valutazione per valutare la compatibilità urbanistica e ambientale dei programmi di sviluppo delle reti, e la loro coerenza con il Piano vigente e con i criteri localizzativi del presente Regolamento, formulando una proposta di "Piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile". Possono essere richieste ai gestori eventuali integrazioni.
6. La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di riconfigurazione degli impianti esistenti, come da programmi di sviluppo dei gestori, eventualmente modificati ed integrati per assicurare il rispetto dei criteri di localizzazione di cui agli artt. 5 e 6, e il perseguimento delle finalità e obiettivi di cui all'art. 1 e all'art. 3, lettera i. del presente Regolamento. A tale scopo la proposta di Piano può individuare alternative localizzative o realizzative o tecnologiche, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e la localizzazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di opportunità tra i diversi gestori.
7. La proposta di Piano comunale delle installazioni è comprensiva di:
 - a. una relazione tecnica, giustificativa delle scelte, in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - b. un elaborato cartografico in scala 1/5000 su base CTR con l'individuazione dei ricettori sensibili, loro aree di pertinenza e relative fasce territoriali, zone sottoposte a particolari limitazioni localizzative e relative fasce territoriali, il perimetro del territorio urbanizzato e del territorio extraurbano, come definiti al precedente art. 3 del presente Regolamento.
 - c. un elaborato cartografico in scala 1/5000 su base CTR con l'indicazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione ed eventuale delocalizzazione per i nuovi impianti;
 - d. norme tecniche operative che specifichino le eventuali caratteristiche costruttive ammesse per gli impianti, anche per favorire la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
8. Il responsabile dell'Unità Operativa Attività Produttive provvede entro il 30 maggio:
 - a. a depositare per 30 giorni consecutivi la proposta di Piano comunale delle installazioni presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati di cui al precedente comma 4 del presente articolo.
 - b. a dare comunicazione di tale deposito, mediante avviso affisso all'albo pretorio, sul sito Internet dell'Amministrazione comunale e mediante pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione locale;
 - c. ad inviare la proposta di Piano comunale delle installazioni alla Consulta ambientale, invitandola a provvedere alla relativa diffusione presso le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi e diffusi onde favorirne la consultazione, e ad esprimere le proprie valutazioni entro il 30 giugno;
 - d. ad inviare la proposta di Piano comunale delle installazioni ai Gestori invitandoli ad esprimere le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative, realizzative e tecnologiche ipotizzate entro il 30 giugno;

- e. ad indire, entro i 10 giorni successivi agli adempimenti di cui ai punti a., b. e c. precedenti, una o più Conferenze di servizi consultive, alle quali parteciperanno le U.O. Pianificazione, Ambiente e Attività Produttive, la Consulta ambientale, l'Arpa e la Ausl territorialmente competenti ed eventualmente i Gestori, allo scopo di valutare la proposta di Piano comunale delle installazioni.
9. L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, potrà attivare ulteriori azioni al fine di permettere la partecipazione al procedimento dei portatori di interessi diffusi e di altri soggetti interessati.
10. Il Gruppo Tecnico di Valutazione provvede entro il 15 luglio, sulla base delle osservazioni pervenute e delle risultanze dell'istruttoria, a formulare la proposta conclusiva di Piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile;
11. Il responsabile dell'U.O. Attività Produttive provvede entro il 30 luglio a:
- convocare la conferenza di servizi conclusiva, allo scopo di acquisire i pareri e determinare sulla proposta conclusiva di Piano comunale delle installazioni;
 - informare sulla proposta conclusiva di Piano comunale la Commissione consiliare competente in materia.
12. Entro il 10 agosto le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi e la proposta conclusiva di Piano comunale delle installazioni vengono notificate ai gestori.
13. Sulla base della suddetta proposta conclusiva, il Piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile, una volta discusso nella competente Commissione consiliare, viene approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 dicembre,
14. Il Piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile approvato viene pubblicato sul Sito Internet dell'amministrazione comunale e mediante affissione all'albo pretorio comunale. Il Comune provvede inoltre ad informare la cittadinanza attraverso i mezzi di informazione locale.

Capo III - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

ART. 11- PROGRAMMA ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI FISSE DI TELEFONIA MOBILE

1. L'autorizzazione comunale all'installazione di impianti fissi di telefonia mobile, o alla loro riconfigurazione, di cui al successivo art. 12 del presente Regolamento, è subordinata di norma alla presentazione da parte dei Gestori del Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile.
2. Il Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile deve essere redatto secondo le disposizioni del presente Regolamento e nel rispetto del Piano comunale delle installazioni per la telefonia mobile.
3. Il Programma annuale deve essere presentato allo Sportello unico per le Attività Produttive del Comune di Zola Predosa entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e deve indicare i siti puntuali, tra quelli previsti nel Piano comunale, nei quali si intendono installare gli impianti, nonché l'indicazione delle riconfigurazione di impianti esistenti che si intendono realizzare, nell'anno successivo alla sua presentazione.
4. Il Programma annuale deve essere corredato dalla documentazione che di seguito si elenca:
- Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti puntuali, tra quelli previsti dal Piano comunale, in cui si prevede nell'anno successivo l'installazione di nuovi impianti, nonché di quelli su cui insistono gli impianti già

- installati; non è prevista in questa fase l'individuazione delle aree di ricerca, in quanto già avvenuta e risolta in sede di revisione del Piano comunale delle installazioni per la telefonia mobile;
- Elenco delle installazioni con la denominazione del sito, indicazione del foglio e mappale, e della via e numero civico;
 - Dichiarazione del progettista abilitato resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale che assevera la conformità del progetto presentato alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle della L.R. 30/2000 e ss. mm. e ii.
5. I siti puntuali indicati nel Programma annuale vanno distinti tra:
- a. siti per i quali si richiede l'autorizzazione all'installazione contestualmente alla presentazione del Programma annuale; in tal caso deve essere presentata, contestualmente al Programma annuale, anche la domanda di autorizzazione e la relativa documentazione a corredo, come descritta al successivo art. 12;
 - b. siti per i quali verrà richiesta l'autorizzazione all'installazione successivamente all'approvazione del Programma annuale; in tal caso la documentazione di cui al successivo art.12 dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione della istanza di autorizzazione.
6. Nell'eventualità in cui più gestori presentino le medesime localizzazioni puntuali o localizzazioni che, per la loro specifica ubicazione, siano tali da risultare incompatibili con impianti già esistenti o con installazioni contemplate in altri programmi annuali, il GTV propone la condivisione dei siti interessati, applicando comunque il criterio della prevalenza in relazione alla coerenza con le previsioni del Piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile e in subordine all'ordine cronologico di presentazione dei Programmi.
7. Il GTV può convocare una riunione con i gestori per proporre eventuali modifiche ai siti puntuali richiesti e/o l'eventuale condivisione dei siti. La documentazione relativa alle modifiche concordate con i gestori dovrà pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 20 giorni dalla data della suddetta riunione; diversamente dette modifiche non potranno essere autorizzate ai fini della conclusione della procedura autorizzativa.

ART. 12- AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE O ALLA MODIFICA DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. Qualsiasi installazione di impianti o loro riconfigurazione deve essere autorizzata dallo Sportello per le Attività Produttive del Comune di Zola Predosa. Il provvedimento di autorizzazione costituisce titolo abilitativo che assorbe quello edilizio.
2. La domanda di autorizzazione di ogni singola installazione, o diriconfigurazione, presentata nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 11 e in ottemperanza all'art. 8 della Direttiva per l'applicazione della L.R. n° 30/2000 approvata con Delibera della Giunta Regionale n°197 del 2001, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a. Caratteristiche del sito e dell'impianto
 - progetto dell'impianto in scala 1/200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
 - inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque da punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano ed extraurbano;
 - altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione;
 - carta altimetrica 1/5000 qualora necessaria;
 - cartografia aggiornata in scala 1/2000 (catastale, ovvero, quando disponibile, costituente estratto del) con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni

d'uso e delle loro aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);

- b. caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e in ricezione,
 - scheda tecnica dell'impianto con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
 - direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
 - diagrammi angolari di irradiazione verticale e orizzontale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno due gradi;
 - relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
 - valutazione strumentale del fondo elettromagnetico, in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
 - valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;
 - dichiarazione del progettista abilitato resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale che assevera la conformità del progetto presentato anche alle disposizioni della Direttiva per l'applicazione della L.R. 30/2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 197/2001.

Inoltre, per antenne da installare su edifici:

- planimetria della copertura dell'edificio in scala 1/100, corredata dei prospetti verticali nella medesima scala, e sezione significativa in scala 1/100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura;

Nel caso di impianti microcellulari dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala opportuna (1/50 o 1/100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1/100 riportante nel raggio di 20 metri dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista la presenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole ecc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e delle altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, ecc.).

In particolare, per gli impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1/50 o 1/100) la pianta del/i locale/i interessato/i dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore, comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

- c. titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile;
- d. dichiarazione del progettista abilitato, resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, che assevera la conformità del progetto presentato alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle della L.R. 30/2000 e ss. mm. e ii.

ART. 13- ISTRUTTORIA, PUBBLICITÀ E PARTECIPAZIONE

1. Il Programma annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione appositamente convocato dal responsabile dell'U.O. Attività Produttive.
2. Il responsabile dell'U.O. Attività Produttive, avvalendosi Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Programmi annuali provvedendo a:
 - a. accertare la completezza della documentazione tecnico amministrativa;
 - b. acquisire i pareri dell'ARPA e dell'AUSL territorialmente competenti, con le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n° 44/1995 e ss. mm. ed ii.;
 - c. accertare la rispondenza della stessa alle prescrizioni del presente Regolamento e alle previsioni del Piano comunale delle installazioni per la telefonia mobile;
 - d. richiedere ai gestori, per una sola volta entro trenta giorni, le necessarie integrazioni;
 - e. dare luogo alla procedura di pubblicizzazione e deposito del Programma;
 - f. inserire nel Piano annuale solo quelle installazioni contenute nel Programma conformi alle disposizioni del presente Regolamento e alle previsioni del Piano Comunale;
 - g. proporre alla Giunta Comunale le controdeduzioni alle osservazioni di cui al successivo comma 4.
3. il Programma viene depositato per 30 giorni consecutivi presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione. A tale proposito i gestori devono indicare espressamente e motivatamente, all'atto della presentazione dei loro Programmi, quali siano i dati sensibili della documentazione tecnica che non possono essere divulgati, così come consentito dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale, di cui al D.Lgs. n° 39/1997.
4. Entro il termine di trenta giorni dal deposito sarà possibile presentare osservazioni da parte di chiunque sia interessato, titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni.
5. Il Piano annuale, quale provvedimento di autorizzazione del Programma, dovrà contenere le controdeduzioni in ordine alle osservazioni presentate e, rispetto alle previsioni di installazioni in esso contenute:
 - per le installazioni di cui alla lettera a., comma 5 dell'articolo 11, costituirà anche titolo autorizzativo che assorbe quello edilizio;
 - per le installazioni di cui alla lettera b. comma 5 del citato art. 11, essendone stata valutata la compatibilità urbanistico edilizia ed ambientale, viene demandata alle procedure di cui al successivo art. 15, comma 2 il rilascio dell'autorizzazione che in ogni caso assorbe il titolo abilitativo.
6. Il Piano annuale è autorizzato dall' U.O Attività produttive entro 90 giorni dalla presentazione (salve eventuali interruzioni per l'ottenimento di integrazioni), nel rispetto del presente Regolamento, e sulla base delle valutazioni e dei pareri dell'ARPA e dell'AUSL territorialmente competenti, nonché del parere di conformità urbanistico-edilizia ed ambientale rilasciato dal Gruppo Tecnico di Valutazione , acquisiti tramite lo Sportello Unico Attività produttive.
7. Nel caso in cui le eventuali integrazioni previste al punto d., comma 2 del presente articolo non vengano fornite nel termine di 30 giorni dalla richiesta, il Programma verrà archiviato.
8. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio verrà reso pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio, sul sito dell'Amministrazione Comunale e mediante comunicazione scritta al presidente della Consulta ambientale.

ART. 14- DIVIETO DI INSTALLAZIONE IN AREE NON PREVISTE DAL PIANO

1. Il Programma può contenere, di norma, solo le previsioni di siti puntuali già contemplati dal Piano comunale delle installazioni per la telefonia mobile. Esso farà riferimento rispettivamente alle previsioni contenute nella proposta conclusiva del Piano, come descritta al precedente art. 7, se la Presentazione del programma avviene nell'anno di revisione del Piano; alle previsioni del Piano in corso di validità se il Programma è presentato nel primo anno decorrente dall'approvazione (di norma è l'anno successivo alla sua revisione).
2. Salvo quanto previsto al comma 4 del successivo art. 15, non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree non previsti dal Piano comunale delle installazioni per la telefonia mobile.

ART. 15- AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI RICHIESTE AL DI FUORI DALLA PROGRAMMAZIONE

1. Nei casi disciplinati dal presente articolo ai successivi commi 2, 3 e 4, possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione di singoli impianti non richiesti o non previsti nella programmazione annuale e/o comunale. Le istanze andranno presentate allo Sportello Unico Attività Produttive e devono essere corredate, oltre che dai documenti ed atti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, anche da tutta la documentazione prevista per ogni singola installazione di cui al precedente art. 12, e sono soggetti alla medesima procedura autorizzativa di cui al precedente art. 13. Il termine per il procedimento, stabilito ai commi successivi, si intende decorrente dal momento della presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta, fatta salva la eventuale interruzione dei termini per l'ottenimento di eventuali integrazioni, e la necessità di ottenimento di pareri, nulla osta e altri atti di assenso dovuti da Enti terzi. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Autorizzazione di singole installazioni previste dal Piano Comunale, ma non richieste contestualmente alla presentazione del Programma annuale (lett. b., comma 5 del precedente art. 11): per tali istanze non è richiesta la procedura di pubblicizzazione. Il termine per il rilascio del provvedimento autorizzativo è stabilito in 60 giorni, alle condizioni previste dal precedente comma 1 del presente articolo, ed è subordinato al rispetto di quanto previsto nel Piano Annuale e nel Piano Comunale delle installazioni.
3. Autorizzazione di singole installazioni in siti previsti dal Piano Comunale delle installazioni, ma non contenute nel Programma annuale: tali autorizzazioni potranno essere rilasciate in casi particolari e per motivate esigenze di copertura del servizio, con riduzione a 15 giorni del termine di presentazione delle osservazioni. Il termine per il rilascio del provvedimento autorizzativo è stabilito in 90 giorni, alle condizioni previste dal precedente comma 1 del presente articolo, ed è subordinato al rispetto di quanto previsto nel Piano Comunale.
4. Autorizzazione di singole installazioni in siti non previsti nel Piano comunale delle installazioni: in casi particolari ed eccezionali, per motivi di comprovato interesse pubblico, risulta possibile provvedere al rilascio di autorizzazioni temporanee per installazione di impianti fissi di telefonia mobile in siti puntuali non previsti nel Piano comunale di installazione degli impianti di telefonia mobile. Il termine per il rilascio del provvedimento autorizzativo è stabilito in 120 giorni, alle condizioni previste dal precedente comma 1 del presente articolo
5. Le richieste di installazione di cui al precedente comma 4, dovranno inoltre seguire le medesime forme di pubblicizzazione previste al precedente art. 13, relativo all'autorizzazione del Programma annuale delle installazioni fisse.
6. L'autorizzazione temporanea di cui al precedente comma 4 in mancanza di motivi ostativi e nel rispetto dei criteri stabiliti nelle legislazioni nazionali e regionali vigenti al momento del rinnovo,

oltre che dal presente Regolamento, nonché delle ulteriori disposizioni comunali che dovessero intervenire, deve essere ratificata in via definitiva in occasione della prima revisione del Piano Comunale. In caso contrario il Piano Comunale potrà prevedere lo spostamento dell'impianto in altra più idonea localizzazione.

7. Le modifiche o riconfigurazioni agli impianti esistenti non contenute nel Programma annuale, o varianti al progetto iniziale o a quello autorizzato dovranno essere autorizzate e sottoposte al seguente iter:
 - se determinano un incremento di campo elettromagnetico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere, le istanze saranno nuovamente sottoposte al procedimento istruttorio e di pubblicizzazione di cui agli artt. 12 e 13;
 - se non determinano un incremento di campo elettromagnetico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere, l'iter autorizzativo è quello previsto dal comma 3 del successivo art.17 .
8. E' vietato presentare progetti relativi ad interventi estranei al sistema della pianificazione annuale durante il periodo di esame ed istruttoria del programma annuale, con decorrenza dal 30 Settembre e conclusione alla data di esecutività dei provvedimenti di approvazione del programma medesimo.
9. L'istruttoria delle richieste di installazione per impianti singoli di cui al presente articolo è condotta dal GTV e può, motivatamente, avere esito negativo.

ART. 16- INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AVENTE VALENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

1. L'autorizzazione contenete anche tutti gli elementi del permesso di costruire è, ad ogni effetto, titolo imprescindibile per la realizzazione degli interventi e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo, salvo ogni diritto di terzi.
2. Rientrano tra gli impianti soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 12 della L.R. 31/2002 e ss. mm. e ii. i seguenti interventi:
 - a. l'installazione di impianti fissi di telefonia mobile;
 - b. le modifiche, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti esistenti che determinino un incremento di campo elettromagnetico e/o un'alterazione delle caratteristiche fisiche e/o visivo-percettive, anche a seguito di eventi naturali o dolosi che danneggino l'impianto;
 - c. interventi di soppressione e rimozione degli impianti con bonifica del sito in aree ed edifici a qualsiasi titolo vincolati.
3. Sono fatti salvi le eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri previsti dal decreto legislativo n° 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e altri atti di assenso dovuti per legge.

ART. 17- INTERVENTI SOGGETTI A D.I.A. E A COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

1. Rientrano tra gli interventi realizzabili con denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/2002 e ss. mm. e ii. i seguenti interventi:
 - a. le modifiche, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti esistenti che non comportino alcun tipo di modifica fisica o visivo-percettiva;
 - b. sostituzione di parti della struttura portante o di componenti tecnologiche deteriorate delle stazioni purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
 - c. interventi di soppressione e rimozione degli impianti con bonifica del sito in aree ed edifici non vincolati.

2. Sono inoltre sottoposti a denuncia di inizio attività gli impianti mobili su carrato e/o gli impianti provvisori di cui al successivo art. 22, con gli ulteriori termini e procedure di cui al successivo art. 22.
3. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini incremento di campo elettromagnetico, valutato in corrispondenze di edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore alle quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e dalle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune, all'ARPA ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale. La comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica attestante le valutazioni delle nuove misure del campo elettromagnetico, per consentire agli organismi competenti di esercitare il controllo.
4. Ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo di cui al presente articolo, sono fatti salvi le eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri previsti dal decreto legislativo n° 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), altri atti di assenso dovuti per legge, e i pareri tecnici di AUSL e ARPA da ottenere preventivamente alla presentazione della DIA, a pena sospensiva del termine di auto-definizione.

ART. 18- SPESE DI ISTRUTTORIA

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 8 della L.R. 30/2000 e dal punto 8.2) della Delibera regionale n° 197/2001 e loro ss. mm. e ii. le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Con deliberazione di giunta Comunale sarà definita la quantificazione delle spese, graduate a seconda della complessità dell'istruttoria. Tali somme non saranno comprensive degli oneri di costruzione previsti per il rilascio del permesso di costruire, se necessario e dei diritti per l'ottenimento dei pareri sanitari in quanto direttamente corrisposti.

ART. 19- IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune, ivi comprese le Forze armate e le forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento devono inviare allo Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Zola Predosa, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.M. 381/98.

ART. 20- REALIZZAZIONE DEI LAVORI

1. A seguito dell'autorizzazione del programma annuale, ovvero di ogni singola installazione, i gestori dovranno comunicare la data di inizio dei lavori di realizzazione degli impianti, nel rispetto dei termini temporali previsti dai rispettivi titoli abilitativi.
2. Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto, dovrà essere data comunicazione al Comune e all'Arpa, e contestualmente trasmettere una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche strutturali e radioelettriche previste dal progetto autorizzato.
3. In assenza dell'asseverazione di cui al precedente comma l'impianto non potrà essere attivato.

ART. 21- ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Almeno 7 giorni prima dell'attivazione dell'impianto dovrà essere data comunicazione scritta al Comune e all'ARPA con indicazione dei dati di esercizio dell'impianto, per consentire l'aggiornamento del Catasto informatizzato di cui al precedente art. 8.
2. Successivamente alla prima attivazione, dovrà essere data comunicazione al Comune relativamente ad ogni modifica delle caratteristiche di esercizio dell'impianto, fermo restando l'attivazione delle procedure previste dal presente Regolamento per le modifiche delle apparecchiature installate che comportino incremento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto alle condizioni autorizzate.

ART. 22- IMPIANTI MOBILI E/O PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE

1. Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili sono soggetti alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, 45 giorni prima della loro collocazione.
2. La comunicazione al comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
 - localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1/2000;
 - parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL, che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura e spese.
3. La documentazione da presentare all'ARPA e all'AUSL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:
 - a. caratteristiche del sito:
 - progetto dell'impianto in scala 1/200;
 - altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
 - carta altimetrica 1/5000 qualora necessaria;
 - cartografia aggiornata in scala 1/2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m rispetto all'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).
 - b. caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale
 - banda di frequenza assegnata in trasmissione e in ricezione;
 - scheda tecnica dell'impianto con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
 - direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
 - diagrammi angolari di irradiazione verticale e orizzontale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno due gradi;
 - relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
 - valutazione strumentale del fondo elettromagnetico, in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
 - valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;

- dichiarazione del progettista abilitato, resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, che assevera la conformità del progetto presentato alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle della L.R. 30/2000 e ss. mm. e ii.
4. Il Comune, attraverso il GTV, nei successivi 30 giorni può chiedere al Gestore una diversa localizzazione comunicando l'inidoneità della localizzazione proposta.
 5. Gli impianti possono essere previsti:
 - a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
 - per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento di traffico, nel qual caso questi impianti, con tale procedura, potranno stazionare nell'area prevista una sola volta e per un periodo massimo di quattro mesi;
 - per garantire il servizio, in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta, per un tempo massimo di quattro mesi.
 6. In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fideiussoria ed atto unilaterale di impegno alla rimozione, senza nulla pretendere.
 7. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata, e comporta l'incameramento della cauzione, l'emissione di apposita ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura e spese del gestore, e l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 30 del presente Regolamento.
 8. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n° 381/1998 e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla L. 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche e integrazioni, nonché dal presente Regolamento, e non possono essere posizionati nelle aree vietate ai sensi del precedente art. 4.
 9. Sono fatti salvi le eventuali autorizzazioni e pareri previsti dal decreto legislativo n° 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e altri atti di assenso dovuti per legge.

Capo IV - RIASSETTO IMPIANTI ESISTENTI E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

ART. 23- PROGETTI DI RIASSETTO E RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1. Gli impianti in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento devono tendere a perseguire gli obiettivi di qualità e i criteri localizzativi previsti dai precedenti artt. 4, 5, 6, 7.
2. A tale scopo il Comune, anche ricorrendo ad un percorso concertativo con i soggetti gestori, può prevedere la predisposizione di Progetti di riassetto e risanamento degli impianti esistenti.
3. Il Progetto di riassetto e risanamento degli impianti esistenti prevede le modificazioni, gli adeguamenti e le delocalizzazioni che si rendessero necessarie per ricondurre a conformità, rispetto ai divieti, indicazioni, obiettivi di qualità e criteri localizzativi del presente Regolamento, gli impianti installati eventualmente difforni, con priorità per gli impianti installati in prossimità dei ricettori sensibili.
4. A tal fine devono essere comunque garantite ai gestori interessati alternative localizzative e costruttive o tecnologiche che forniscano sufficienti garanzie di funzionalità ai fini della copertura del servizio.
5. La proposta conclusiva di Piano, di cui al comma 12 dell'art. 10 del presente Regolamento, può individuare gli impianti da sottoporre a Progetto di riassetto e risanamento, concordando con i

gestori gli impianti fissi già esistenti da sottoporre ad interventi finalizzati a ridurre l'impatto visivo, ambientale, o a ricondurre le emissioni entro i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

6. In particolare il Piano comunale per l'installazione di impianti per la telefonia mobile può prevedere annualmente, a cura dei singoli gestori anche interventi di risanamento visivo per un numero massimo di impianti pari al 30% di quelli rispettivamente già installati.
7. L'autorizzazione dei programmi annuali delle installazioni di cui al precedente art. 13 è subordinata alla presentazione dei progetti di cui al presente articolo, e nel provvedimento verranno indicati i termini e le garanzie per l'adeguamento degli impianti ai suddetti progetti di riassetto e risanamento.
8. Gli impianti non adeguati al Progetto di riassetto e risanamento nei termini previsti dovranno essere disattivati.

ART. 24- MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

1. Sia in sede di pianificazione comunale delle nuove installazioni e riassetto degli impianti esistenti, sia in sede di autorizzazione dei singoli impianti, debbono essere perseguite e prescritte soluzioni, quali ad esempio un'opportuna orientazione dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili per:
 - minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione;
 - assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali;
 - migliorare l'inserimento degli impianti nel contesto urbano.
 - contenere l'impatto acustico delle strutture di servizio (shelters).
2. A tale scopo si dovrà tenere conto anche di:
 - risultati di studi di fattibilità su tecnologie alternative alle macrocelle, condotti da enti e società esterne o dai gestori e verificati dall'amministrazione;
 - esperienze innovative e migliorative che, per modalità tipologiche e costruttive garantiscano inserimenti esteticamente compatibili, minimizzino l'impatto visuale delle strutture tecnologiche, costituiscano elementi di arredo urbano.

Capo V - CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

ART. 25- PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, l'informazione e la partecipazione al procedimento di formazione del Piano Comunale per l'installazione di impianti di telefonia mobile, del Piano annuale delle installazioni, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n° 39/1997 relativamente ai dati sensibili contenuti nei piani industriali dei gestori.
2. Il Comune inoltre promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di monitoraggio compiuta.

ART. 26- VIGILANZA E CONTROLLI

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono effettuate dai Comuni avvalendosi delle strutture dell'ARPA e dell'AUSL competenti, con le modalità previste dall'art. 17 della L.R. 44/1995 secondo quanto disposto dall'art. 14 della L. 36/2001 e art. 17 della L.R. 30/2000 e ss. mm. e ii.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie

per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 30.

3. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia municipale e del personale comunale preposto.
4. Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.
5. Il personale incaricato dei controlli e delle misurazioni, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

ART. 27- MONITORAGGIO ED UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'AFFITTO DELLE AREE PUBBLICHE

1. Il Comune esercita la sua attività di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare, attraverso l'installazione di una rete fissa di misuratori, acquistati dal Comune con risorse derivanti dai proventi dei canoni di affitto ai gestori delle aree di proprietà pubblica.
2. I misuratori installati potranno anche monitorare ulteriori parametri ambientali, relativi all'inquinamento atmosferico.
3. Le risorse derivanti dai proventi dei canoni di affitto ai gestori delle aree di proprietà pubblica saranno utilizzate dal Comune, in ordine di priorità per:
 - Finanziare le eventuali consulenze tecniche necessarie per dare attuazione al presente Regolamento;
 - Installare la rete di misuratori fissi di cui al comma 1 del presente articolo;
 - Finanziare le campagne di educazione ambientale di cui al successivo art. 29;
 - Finanziare altri progetti e iniziative a carattere ambientale, da concordare con la Consulta Ambientale.
4. La scelta della posizione dei misuratori sarà concordata dal GTV con i rappresentanti della Consulta ambientale e dei cittadini e/o comitati interessati.
5. I controlli dei suddetti misuratori saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, attraverso l'U.O Ambiente , al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti e i valori di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e gli ulteriori parametri ambientali per i quali saranno stati predisposti i misuratori.

ART. 28- PUBBLICAZIONE DEI DATI E RAPPORTO ANNUALE

1. Il Comune, attraverso l'U.O. Ambiente, garantisce l'accesso ai dati delle misure da parte di tutti i cittadini, mediante:
 - pubblicazione, integrale ed in tempo reale, sul sito Internet comunale;
 - estratti con pubblicazione periodica sul giornalino comunale ed ogni altra comunicazione ritenuta idonea;
 - accesso diretto ai cittadini che ne facciano motivata richiesta;
2. In particolare ogni anno l'U.O. Ambiente, eventualmente avvalendosi della Consulta Ambientale e dell'ARPA, predispose e rende pubblico un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento

elettromagnetico da radiofrequenze che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti.

ART. 29- EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Il Comune promuove campagne di informazione ed educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico destinate ai cittadini, con particolare attenzione al mondo scolastico, eventualmente avvalendosi della Consulta ambientale e di esperti.
2. I costi di tali campagne sono finanziati con i proventi dei canoni di affitto ai gestori delle aree di proprietà pubblica.

Capo VI - SANZIONI

ART. 30- SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento in ottemperanza all'art. 17 della L.R. 30/2000 e all'art. 15 della L. n° 36/2001 nei testi vigenti, e verranno determinate, con atto dirigenziale, sentiti gli organismi di controllo, al momento della constatazione della violazione in relazione alla gravità della stessa.
2. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 10.000,00. In tal caso l'Amministrazione comunale ordina l'immediata cessazione dell'esercizio dell'impianto.
3. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale determina da parte dell'Amministrazione comunale la sospensione dell'autorizzazione per 60 giorni.
4. La reiterazione della violazione delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata e all'immediata cessazione dell'attività.
5. Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a € 5.000,00.
6. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.M. 381/1999 viene applicata la sanzione amministrativa di € 20.000,00. L'Amministrazione comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti.
7. In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa di € 40.000,00. Viene inoltre ordinata l'immediata cessazione dell'attività e viene revocata l'autorizzazione.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla L.R. 30/2000 e alla L. 36/2001 e ss. mm. e ii.
9. In riferimento alle sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981 e ss. mm. e ii.
10. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal Regolamento Edilizio e dal Capo II del Titolo I della L.R. n° 23/2004 (Vigilanza e Controllo dell'attività edilizia...) e successive modifiche, e in particolare l'ingiunzione di demolizione di cui all'art. 13 e all'art. 23, per quanto riguarda gli impianti realizzati abusivamente o in difformità, ad eccezione degli impianti realizzati senza titolo in siti e aree previsti dal Piano e suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2004.

11. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento spetta alla Polizia Municipale.
12. L'applicazione delle altre sanzioni amministrative spetta al Servizio Attività Produttive, fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento Edilizio e dal Capo II del Titolo I della L.R. n° 23/2004 che spettano allo Sportello Unico dell'Edilizia.

Capo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31- NORME GENERALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa regionale e statale in materia, in particolare, alla L. 22 febbraio 2001, n° 36, e relativi decreti applicativi, ed alla L.R. 31 ottobre 2000 n° 30 nei testi vigenti e relative direttive applicative.

ART. 32- NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.

ART. 33- ACCORDO CON I GESTORI

2. Il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi del presente Regolamento, può concludere accordi con i gestori, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.lgs. 259/2003.

ART. 34- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.